

trafcorresse un Mese, ed un giorno, senza che comparissero gli Eredi, o loro legittimi Procuratori; allora il Magistrato medesimo farà seguire un legale Stridore, con il termine di Mesi sei, da esser pubblicato, e diffuso nel Luogo della solita abitazione del Defunto, o in quello, da cui avesse tratta l'origine; e passato anche detto termine, ne farà seguire con i metodi degl' Incanti la Vendita, depositando il netto ritratto nei Pubblici Depositi sempre ipotecato agli Eredi di sangue, al caso che se ne scuoprifsero; e frattanto li Pro dipendenti da esso Capitale resteranno assegnati all' Ospitale dei Marinari Invalidi di questa Città, onde con tal mezzo l' anima del Defunto partecipi dei Suffragj comuni di detto pio Luogo.

8

E se dopo trascorso qualunque tempo si palesassero gli Eredi succedenti per Legge, (prevj gli atti legali di Successione) faranno loro rilasciati i Capitali, come sopra investiti; a condizione però, che gli Eredi succeduti non possano mai proporre alcun rifarcimento in conto dei Pro decorfi applicati già sin' allora all' Ospitale predetto.

